



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

## VERBALE DI ACCORDO

### Procedura di Mobilità ex artt.4 e 24 Legge n°223/91

Oggi, 16 maggio 2013, presso la sede dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza Brianza si sono incontrati i seguenti signori:

per la società REXEL Italia Spa assistito dall'avv. Roberto Respinti	Massimo Ferri
per l'Unione Confcommercio	Emanuela Cambrini
per la Filcams- Cgil Nazionale	Andrea Montagni
per la Filcams- Cgil Brescia	Igor Gabusi
per la Filcams- Cgil Bergamo	Aronne Mangili
per la Fisascat -Cisl Nazionale	M Elena Vanelli
per la Uiltucs-Uil Nazionale	Bruno Pilo
per la Rsu/Rsa	

premessò che

- ❖ Con lettera datata 3 aprile 2013 la società Rexel Italia Spa ha attivato una procedura di mobilità ai sensi del combinato disposto degli artt.4 e 24 della Legge n°223/91 per n. 9 dipendenti dichiarati strutturalmente in esubero per i motivi indicati nella medesima lettera.
- ❖ A seguito di richiesta di incontro ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge 223/91, il confronto è iniziato nella riunione tenutasi in data 15 aprile, data questa concordata con le OO.SS, nel corso della quale l'Azienda ha illustrato le cause che, a suo parere, hanno condotto all'apertura della procedura di mobilità.
- ❖ Il confronto è proseguito nell'incontro del 2 maggio nel corso del quale le parti hanno esaminato ogni utile soluzione finalizzata a ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura di mobilità procedendo con ciò all'esame congiunto di cui all'art. 4 comma 5 della legge 223/91.
- ❖ La Società in data 11 maggio ha dato comunicazione del mancato accordo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché attivasse la fase amministrativa della procedura.

*B. Pilo*  
*E. Cambrini*  
*A. Montagni*

*I. Gabusi*

*A. Mangili*

*M. Vanelli*  
*B. Pilo*

*R. Respinti*  
*M. Ferri*

*Rsu/Rsa*

*R. Respinti*

*M. Ferri*

- ❖ Nelle more della convocazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le parti hanno comunque continuato a ricercare fattivamente una soluzione al problema degli esuberanti, raggiungendo in data odierna un accordo;

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

- le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale dell'accordo;
- ai sensi dell'art.4, comma 12 della Legge 223/91 come modificato dall'1, comma 45 della Legge 92/2012 eventuali vizi presenti nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità vengono sanati nell'ambito del presente accordo, in particolare con riferimento alle posizioni dichiarate in esubero presso la sede di Seriate (BG), che sono da intendersi complessivamente pari a 3 e non pari a 2 come indicato nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità inviata in data 3 aprile 2012.
- un numero massimo di 8 lavoratori saranno collocati in mobilità nei termini previsti dalla normativa vigente.
- le parti concordano, quale criterio di scelta esclusivo e sostitutivo di quelli indicati all'art. 5 comma 1 L. 223/91, la non opposizione al licenziamento, nell'ambito delle esigenze tecnico - organizzative e produttive aziendali. In particolare le Parti concordano che qualora fra coloro che si dichiarano disponibili alla cessazione del rapporto di lavoro manifestando la propria non opposizione al licenziamento, vi fossero alcuni lavoratori che occupano posizioni di lavoro non indicate in esubero nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità e/o che sono state indicate presso sedi aziendali diverse, l'Azienda, qualora ciò risulti compatibile con le proprie esigenze tecnico organizzative e produttive, potrà comunque accogliere anche tali disponibilità, al fine di diminuire l'impatto della procedura sul Personale;
- al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di mobilità, l'Azienda erogherà ai lavoratori che accetteranno la collocazione in mobilità un sostegno economico – incentivo all'esodo - pari a 12 mensilità lorde (ultima retribuzione ordinaria moltiplicata per 12); per il lavoratore volontario attualmente in aspettativa non retribuita la retribuzione di riferimento sarà quella teorica relativa al mese di aprile 2013;
- il sostegno economico di cui sopra verrà corrisposto, unitamente al TFR e alle competenze tutte di fine rapporto, a condizione che tra l'azienda e i singoli lavoratori vengano sottoscritti, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, i verbali di conciliazione, ai sensi dell'art.412 cpc, che prevederanno l'accettazione della collocazione in mobilità e la rinuncia

all'impugnazione del licenziamento e ad ogni ulteriore pretesa  
connessa con l'intercorso rapporto di lavoro.

\*\*\*\*

Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del  
presente Accordo, la procedura di mobilità di cui in premessa, è da  
intendersi espletata e conclusa con la data odierna, a tutti gli effetti degli  
artt. 4, 5 e 24 della Legge n°223/91 e di ciò verrà data, a cura dell'azienda,  
opportuna comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Rexel Italia Spa

per l'Unione Confindustria

per la FILCAMS-CGIL

per la FISASCAT-CISL

per la UILTUCS-UIL

laRSARSU

Benigno De Agostino

Amministratore  
della Rexel Italia Spa

Roberto De Agostino